



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

PARTE GENERALE	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
1.1. Il quadro normativo di riferimento	3
1.2. I reati presupposto	3
1.3. Le sanzioni applicabili	11
1.4. La funzione esimente del Modello	12
2. IL MODELLO ADOTTATO DA BUSTO CARE	13
2.1. Il Consorzio, modello di <i>governance</i> e struttura organizzativa	13
2.2. Finalità e principi ispiratori del modello	13
2.3. La costruzione del modello	14
2.4. La struttura del modello	14
2.5. I Destinatari del Modello	15
2.6. L'adozione del Modello e le successive modifiche e integrazioni	15
2.7. Principi generali di controllo	16
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
3.1. Istituzione, nomina e composizione	16
3.2. Requisiti, durata della carica e sua cessazione	17
3.3. Funzioni e poteri	18
3.4. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza	19
3.5. Reporting da parte dell'OdV	20
4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	21
4.1. Divulgazione	21
4.2. Formazione	21
5. IL SISTEMA SANZIONATORIO	21
5.1. Funzione	22
5.2. I principi generali	22
5.3. Ambito di applicazione	23
5.4. Responsabilità inerenti all'applicazione del sistema disciplinare	25
PARTE SPECIALE	26
6. LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	26
7. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	26
8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	29
9. LE FATTISPECIE DI REATO	30
A. I Reati Commessi nei Rapporti Con La Pubblica Amministrazione	31
B. I Delitti informatici	39
C. I delitti di criminalità organizzata	43
D. I Reati contro la fede pubblica	47
E. I reati societari e la corruzione tra privati	48
F. I delitti contro la personalità individuale	56
G. I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	58
H. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio	61
I. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	67
L. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	68
M. I reati ambientali	70
N. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	75
O. Reati tributari	76

ALLEGATI

- A. IL CODICE ETICO
- B. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- C. TABELLA FLUSSI VERSO ODV.

PARTE GENERALE

1. II DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche solo, il “Decreto”), emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità dei soggetti collettivi (enti, società, associazioni e persone giuridiche) definita amministrativa, ma sostanzialmente di carattere afflittivo-penale, per la commissione di particolari reati posti in essere da persone fisiche che operano per l’ente, che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell’autore materiale dell’illecito.

La responsabilità dell’ente, disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, si configura quando la condotta sia stata commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di soggetti ad esso legati da un rapporto funzionale, individuati dalla legge in due categorie:

- i soggetti in posizione apicale, ovvero le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente medesimo. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.;
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti collocati in posizione apicale, quali i dipendenti e i collaboratori.

Si evidenzia sin da ora che la previsione di due distinte tipologie di rapporti funzionali, posizione apicale e posizione subordinata, è determinante per l’individuazione delle modalità di esenzione da responsabilità dell’ente.

In via di estrema semplificazione, se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, il grado di responsabilità dell’ente si considera più significativo e le modalità attraverso le quali quest’ultimo riesce ad evitare la responsabilità divengono più “gravose”: si verifica, infatti, un’inversione dell’onere probatorio (in altre parole, viene richiesto all’ente di provare la sussistenza di determinate condizioni - previste dall’art. 6 del Decreto - in mancanza delle quali esso sarà ritenuto responsabile). Nel caso, invece, di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all’altrui direzione, l’onere probatorio permane in capo alla pubblica accusa.

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (di piccole, medie o grandi dimensioni) e quelle cooperative;
- gli enti (società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

1.2. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solamente tentati) tassativamente individuati dal Decreto agli articoli 24, 25 e ss., di seguito riportati.

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 DEL DECRETO)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (Art. 2 Legge 23/12/1986 n. 898).

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629, co.3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (Art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (635 quater.1 c.p.);
- Falsità in documento informatico (Art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.);
- Delitti in materia di cybersecurity (Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019).

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, T.U. n. 309/1990);
- Delitti in materia di armi (Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5).

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25 DEL DECRETO)

- Peculato (Art.314, co.1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art.314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p.);

- Concussione (Art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organismi internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.).

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART. 25 BIS DEL DECRETO)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS. 1 DEL DECRETO)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.).

REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

- False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (Art. 2625 co.2 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (Art. 2635, co. 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis, co.1 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, co.1 e 2 c.c.);
- Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54, D.Lgs. 19/2023).

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO)

- Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270 quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di materie esplosive (Art. 435 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2, L. n. 342/1976);
- Reati contro la sicurezza della navigazione marittima (Art. 3, L. n. 422/1989);
- Delitti con finalità di terrorismo (Art. 2 della Legge del 14/01/2003 n.7 che ha ratificato la Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999).

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUATER. 1 DEL DECRETO)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.).

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.);

- Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (Art. 600 quater. 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.).

ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES DEL DECRETO)

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 D.Lgs. 24/02/1998 n.58);
- Manipolazione del mercato (Art. 185 D.Lgs. 24/02/1998 n.58).

DELITTI POSTI A TUTELA DELLA VITA E DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

- Omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (Art. 590, co. 3 c.p.).

REATI POSTI A TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO):

- Ricettazione (Art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.).

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES.1 DEL DECRETO)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.). Trasferimento
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

Si tratta degli illeciti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 ai seguenti articoli:

- Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3;
- Art. 171 bis;
- Art. 171 ter;
- Art. 171 septies;
- Art. 171 octies.

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.).

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)

- Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);
- Impedimento del controllo (452 septies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.);
- Omessa bonifica (452 terdecies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da Autorità competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 5, primo e secondo periodo);
- Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 11);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 13);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D.Lgs. 152/2006 art. 255 bis);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006 art. 255 ter);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, primo periodo);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, secondo periodo);
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 5);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 6);
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 256 bis);
- Omessa bonifica dei siti (D. Lgs. 152/2006 art. 257 co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006 art. 258, co. 4, secondo periodo);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 259 ter);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 259, co. 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260);
- Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/2006 art. 279, co.5);
- Commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (art. 1, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini

commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 2, co. 1 e 2 L.150/1992);

- Esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1 L.150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4 L.150/1992);
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6);
- Inquinamento doloso provocato da navi (Art. 8, co. 1 e 2, D.Lgs. 06/11/2007, n.202);
- Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9, co. 1 e 2, D.Lgs. 06/11/2007, n.202).

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)

- Impiego di lavoratori irregolari (Art. 22 comma 12 bis D. Lgs.286/98 TU immigrazione);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs.286/98 TU immigrazione).

RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p., già art. 3, comma 3 bis L. 654/1975 n. 654, abrogato dal D.Lgs. 21/2018).

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES DEL DECRETO)

- Frodi in competizioni sportive (Art. 1 della L. 13 dicembre 1989 n.401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, L. 401/1989).

REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (Art.4, D.Lgs.10 marzo 2000, n.74);
- Omessa dichiarazione (Art.5, D.Lgs.10 marzo 2000, n.74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (Art.10-quater, D.Lgs.10 marzo 2000, n.74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D.Lgs. 74/2000).

REATI DI CONTRABBANDO E IN MATERIA DI ACCISE (ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (Art.78 D.Lgs.141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (Art.79 D.Lgs.141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art.80 D.Lgs.141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art.81 D.Lgs.141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art.82 D.Lgs.141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art.83 D.Lgs.141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (Art.84 D.Lgs.141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (Art. 40 D. Lgs.

504/1995;

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40-bis D. Lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (Art. 40-quinquies D. Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art.41 D.Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42 D.Lgs.504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 43 D.Lgs.504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art.46 D.Lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Art.47 D.Lgs. 504/1995);
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (Art.48 D.Lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione (Art.49 D.Lgs. 504/1995).

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES DEL DECRETO):

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

RICICLAGGIO, DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

REATI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25 UNDEVICIES)

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALI

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata aventi carattere transnazionale. Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006 è definito reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". Con

riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (Art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Traffico di migranti (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art.86, D.Lgs. 141/2024).

REATI A CARICO DEGLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA (ART.12 DELLA LEGGE 14/01/2013 N. 9)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.).

1.3. Le sanzioni applicabili

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice a carico dell'ente, qualora venga accertata la responsabilità in relazione ad uno dei reati sopra menzionati, sono di diverse tipologie:

- pecuniarie: si tratta di sanzioni che, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta ed hanno lo scopo di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, nonché prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Tali sanzioni vengono determinate anche tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: esse consistono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Quali ulteriori sanzioni sono, inoltre, previste la confisca del prezzo o del profitto del reato (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente) e la pubblicazione della sentenza di condanna.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione

che:

- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. Le due ipotesi sono alternative, la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva ex ante ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da effettuare a fatto compiuto (*ex post*);
- l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi.

1.4. La funzione esimente del Modello

Il Decreto agli artt. 6 e 7 introduce specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per il consorzio un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, se adottato prima della commissione dell'illecito permette di escludere totalmente la responsabilità dell'ente (in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo secondo il linguaggio penalistico) per il reato commesso dalla persona fisica ad esso legata da un rapporto funzionale (in questo caso, perciò, sarà solo la persona fisica effettivamente responsabile a venire processata ed eventualmente condannata).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni pecuniarie, la sua adozione determina una notevole riduzione delle medesime. Nella ulteriore ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, queste ultime non saranno applicabili qualora l'ente decida di adottare comportamenti "virtuosi", quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto o l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso in cui vengano imposte misure cautelari interdittive già durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporterà la sospensione delle medesime (ferma l'adozione di comportamenti "virtuosi").

Il contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, è individuato dallo stesso art. 6, comma 2 del Decreto, ove si richiede che gli stessi rispondano alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per garantire un'efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede altresì:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nella normativa;

- l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. IL MODELLO ADOTTATO DA BUSTO CARE

2.1. Il Consorzio, modello di *governance* e struttura organizzativa

Il Consorzio BUSTO CARE – CONSORZIO DI COOPERATIVE – COOPERATIVA SOCIALE nasce nel luglio 2017 in forma di cooperativa sociale, con lo scopo di fornire alle consorziate, senza scopo di lucro né finalità speculative, un'organizzazione di supporto per l'esecuzione dell'incarico di affidamento della gestione del "Centro Polifunzionale per la Terza Età" posto nel Comune di Busto Arsizio, in via Torquato Tasso n. 58.

Tale incarico già affidato in concessione dal Comune di Busto Arsizio alle medesime società, prima costituite in forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), viene oggi eseguito in forma consortile, con subentro del consorzio a titolo originario in tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'ATI per tramite dell'Impresa Mandataria.

Soci operatori del consorzio sono cooperative sociali che operano nel campo sanitario, assistenziale ed educativo. Aderiscono inoltre al Consorzio società che operano nel settore dei servizi all'impresa e della ristorazione collettiva, in qualità di soci sovventori.

La *Corporate Governance* del Consorzio è basata sul modello tradizionale caratterizzato dalla presenza dei seguenti organi:

- l'Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 consiglieri, incaricato di gestire l'impresa sociale, il quale ha attribuito i poteri operativi a organi e soggetti delegati.

I principali strumenti di *governance* di cui il consorzio si è dotato sono di seguito individuati:

- lo Statuto, che definisce l'oggetto sociale, gli organi sociali con i relativi poteri, compiti e responsabilità;
- l'Organigramma, che rappresenta la struttura organizzativa del Consorzio, definendo le linee di riporto gerarchico per tutte le funzioni aziendali, nonché i relativi ruoli e responsabilità;
- i contratti di servizio tra le consorziate, che regolano formalmente le prestazioni di servizi fra le medesime.

2.2. Finalità e principi ispiratori del modello

Il Consorzio adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, intende migliorare il sistema di controlli interni e limitare il rischio di commissione di reati.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti che operino per il Consorzio BUSTO CARE (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché assumano nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, il Consorzio BUSTO CARE, attraverso l'adozione del Modello si propone di perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che lavorano in nome e per conto del Consorzio e soprattutto in coloro che operano nelle aree di attività a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere in caso di

violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili al Consorzio;

- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dal Consorzio, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai valori etici ai quali il Consorzio BUSTO CARE intende attenersi nell’esercizio dell’attività d’impresa;
- consentire al consorzio un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

2.3. La costruzione del modello

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (artt. 6 e 7), tenendo conto delle linee guida fissate da Confindustria e da Confcooperative, nonché sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato attraverso le seguenti attività:

- analisi approfondita dell’organizzazione aziendale esistente, mediante intervista alle figure apicali ed acquisizione della documentazione ritenuta significativa a tal fine (organigramma, statuto, mansionario, sistema delle deleghe e procure, regolamenti aziendali, ecc.);
- identificazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 teoricamente applicabili all’azienda in oggetto, attraverso l’esame analitico delle c.d. aree sensibili e la mappatura delle condotte potenzialmente illecite;
- valutazione dell’efficacia delle procedure e dei protocolli di controllo già esistenti, in riferimento alle aree a rischio individuate;
- valutazione del grado di esposizione al rischio, in relazione alle attività ritenute sensibili;
- individuazione delle eventuali criticità e delle azioni di miglioramento e correttive ritenute necessarie, attraverso l’implementazione delle procedure/protocolli di controllo esistenti e creazione di procedure/protocolli ad hoc per quelle attività per le quali non esistono o non sono adattabili, al fine di ridurre il rischio;
- individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di reporting da e verso l’Organismo di Vigilanza stesso;
- predisposizione del codice etico;
- previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del codice etico.

2.4. La struttura del modello

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento (artt. 6 e 7 del Decreto), il Modello organizzativo risulta composto da:

- una parte generale, ove sono definiti:
 - il concetto giuridico di responsabilità amministrativa degli enti, le finalità e i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento;
 - il contenuto del modello organizzativo e le procedure per il suo aggiornamento;
 - le caratteristiche ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza;

- l'attività di comunicazione e di formazione del personale;
- il sistema disciplinare sanzionatorio;
- una parte speciale, che contiene:
 - l'analisi delle tipologie di reato individuate dal D.Lgs. 231/2001, potenzialmente ascrivibili al Consorzio;
 - la mappatura delle attività considerate sensibili relativamente a ciascun reato;
 - i protocolli da seguire nello svolgimento delle attività sensibili.

Il Modello è completato da altri documenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- il *Codice Etico*, che definisce l'insieme dei valori che il Consorzio riconosce, accetta e condivide nello svolgimento dell'attività d'impresa (Allegato A);
- il documento di *Valutazione dei rischi*, ove sono raccolte e sintetizzate le risultanze delle attività di risk assessment, con quantificazione dei valori di rischio per ciascuna attività sensibile (Allegato B);
- la *Tabella dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*, che elenca le comunicazioni da inviare all'OdV, in occasione degli eventi individuati o su base periodica (Allegato C).

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello, anche se non espressamente allegati, i seguenti documenti interni:

- lo Statuto della Consorzio;
- l'Organigramma;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- le procedure aziendali e i protocolli operativi adottati da BUSTO CARE ai sensi del Modello per la prevenzione della commissione dei reati presupposto.

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

2.5. I Destinatari del Modello

Le norme e i principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nei suoi allegati si applicano a tutti coloro che agiscono nell'interesse del Consorzio BUSTO CARE:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo;
- ai dipendenti e collaboratori del Consorzio;
- a coloro i quali, pur non appartenendo al Consorzio, operano su mandato o per conto dello stesso;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse del Consorzio, in quanto legati al medesimo da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura.

BUSTO CARE si impegna a far sottoscrivere ai destinatari del Modello una dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) di quanto ivi contenuto al fine di ottenere l'impegno dei terzi all'osservanza dello stesso.

2.6. L'adozione del Modello e le successive modifiche e integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a, del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

L'organo amministrativo del Consorzio ne delibera l'adozione e valuta le azioni necessarie per la sua implementazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede inoltre ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni del Modello allo scopo di garantire la continua rispondenza di tale

documento alle prescrizioni normative ed agli eventuali mutamenti intervenuti nella struttura organizzativa e gestionale del Consorzio.

2.7. Principi generali di controllo

Nello svolgimento delle proprie attività, il Consorzio dovrà operare nel rispetto dei principi generali di controllo di seguito riportati:

- ogni operazione, transazione, azione dovrà essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- a nessuno potranno essere attribuiti poteri illimitati. I poteri e le responsabilità dovranno essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma dovranno risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- i controlli effettuati dovranno essere documentati.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Istituzione, nomina e composizione

Ai sensi dell'art. 6 comma I, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 il Consorzio BUSTO CARE con delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il Modello di cui al presente documento, istituisce l'Organismo di Vigilanza, un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e che ne curi il costante e tempestivo aggiornamento.

In considerazione delle sue caratteristiche il Consorzio BUSTO CARE ha ritenuto opportuno optare per l'adozione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, composto da un membro esterno ed indipendente rispetto all'organigramma consortile, scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

L'Organismo di Vigilanza è collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione).

L'OdV resta in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

L'OdV cessa dall'incarico alla scadenza del termine, pur continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

Il Cda assegna all'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'Organismo di Vigilanza dispone di un budget deliberato dal Cda su proposta del medesimo, che potrà essere integrato in caso di necessità.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, il cui compenso sarà corrisposto mediante utilizzo delle risorse finanziarie allo stesso assegnate.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Cda, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, illustrando poteri, compiti e

responsabilità di tale organismo, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

Al momento dell'insediamento l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno al fine di disciplinare la propria operatività nell'esercizio delle funzioni a cui è preposto.

La retribuzione dell'Organismo di Vigilanza viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.2. Requisiti, durata della carica e sua cessazione

L'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale e non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.
L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero, ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire competenze tecnico-professionali di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo;
- onorabilità: i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti di autorevolezza morale e devono essere assenti a loro carico sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In caso di mancato rinnovo dell'incarico alla scadenza, l'OdV rimane in carica fino a nuova nomina, continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio*

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica:

- la sussistenza di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi);
- essere stato condannato o aver patteggiato ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:
 - o per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico;
 - o per aver commesso uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- il rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, con i vertici del Consorzio e delle società consorziate.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di componente dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

L'OdV cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dall'incarico. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

L'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

Costituiscono giuste cause di revoca dall'incarico:

- inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- intervenuta irrogazione, nei confronti del consorzio, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'Organismo;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa audizione degli interessati.

3.3. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione in merito all'adozione, implementazione ed aggiornamento del Modello, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, allo scopo di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati evidenziati;
- vigilare affinché il Codice etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsivoglia titolo operanti nel Consorzio;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
- segnalare al consorzio l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a:
 - o significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - o significative modifiche dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
 - o modifiche normative;
- monitorare l'effettiva realizzazione delle modifiche e aggiornamenti suggeriti.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- garantire che il Modello sia aggiornato, ad opera del CdA, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, nonché in seguito alle modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale;
- coordinarsi e collaborare con le varie funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, nella predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- promuovere adeguate iniziative per garantire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello all'interno dell'azienda, prestando maggiore attenzione alle aree più esposte ai rischi di reato mappati;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dal Consorzio;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale sensibili e/o "a rischio";
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'Organismo di Vigilanza ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

3.4. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello.

Vengono comunicate all'OdV le informazioni, i dati e le notizie specificati nella *Tabella dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza* (Allegato C) – che costituisce parte integrante del presente Modello - ovvero ulteriormente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da questo richiesti alle singole funzioni del Consorzio.

Flussi informativi su base periodica

L'OdV è destinatario di flussi informativi periodici, che le varie funzioni aziendali dovranno comunicare a scadenze prestabilite, come riportato nella tabella sopra richiamata.

Flussi informativi "ad evento"

Oltre ai flussi periodici, sarà oggetto di tempestiva comunicazione all'OdV ogni informazione, di qualsivoglia genere, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili nonché il rispetto delle previsioni del Decreto 231, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ferme restando le previsioni in materia di *whistleblowing* in relazione agli obblighi di segnalazione di illeciti o irregolarità rilevate da uno *stakeholder* interno od esterno, durante la propria attività lavorativa, per le quali si rimanda alla specifica procedura di segnalazione adottata dal Consorzio, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad ogni evento che potrebbe ingenerare responsabilità del Consorzio ai sensi del Decreto 231.

In particolare, devono essere comunicate all'OdV, anche via e-mail all'indirizzo dedicato odv@bustocare.it le informazioni concernenti:

- eventuali violazioni (o presunte violazioni) del Modello e del Codice Etico, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Consorzio o relative ad operazioni considerate a rischio di reato;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca l'avvio di indagini relative alla commissione di reati che coinvolgano il Consorzio BUSTO CARE, i suoi fornitori, consulenti, partner e società di service e di cui si sia venuti a conoscenza;
- le variazioni della struttura organizzativa dell'ente e le modifiche alle deleghe e poteri;
- i rapporti preparati dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- l'avvio e l'archiviazione di procedimenti sanzionatori con le relative motivazioni, qualora essi siano

legati alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- l'avvio e la conclusione di verifiche ispettive disposte da organi di controllo da cui possano derivare responsabilità per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- ogni altro evento individuato nella *Tabella dei flussi informativi verso l'OdV* (Allegato C).

Disciplina delle segnalazioni *whistleblowing*

Il D. Lgs 24/2023 ha modificato le disposizioni vigenti in materia di tutela delle segnalazioni, anche per quanto riguarda le aziende che hanno adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001.

Le segnalazioni di cui al precedente paragrafo e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del modello di organizzazione e gestione, di cui i dipendenti e/o i collaboratori siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing (L. 179/2017), con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

La disciplina richiede l'instaurazione di canali di segnalazione interna presidiati da un soggetto autonomo, indipendente e adeguatamente formato per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni, che garantisca la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

A tal fine, il Consorzio BUSTO CARE ha definito una procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing ed ha aderito alla piattaforma Whistleblowing di Zucchetti, MYGOVERNANCE per la gestione delle segnalazioni in modalità sicura, garantendo la protezione della riservatezza dei soggetti segnalanti e dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Il Consorzio ha inoltre individuato nell'Organismo di Vigilanza il soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni, il quale dovrà:

- valutare tutte le segnalazioni ricevute e intraprendere le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione;
- agire in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del consorzio o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Modello vale anche nei confronti i) di chi viola le misure di tutela del segnalante e ii) di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le segnalazioni sono gestite, trattate e archiviate in conformità con la normativa applicabile sulla protezione dei dati personali.

La procedura dettagliata per le segnalazioni whistleblowing è disponibile sul sito www.bustocare.it.

3.5. Reporting da parte dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza si relaziona costantemente con gli organi del Consorzio, secondo due linee di reporting: la prima direttamente con il Presidente o Vicepresidente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità; la seconda nei confronti del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della

quale l'OdV predispone un rapporto scritto annuale sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), salva la segnalazione tempestiva di eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa tutti gli altri amministratori ed il Consiglio di Amministrazione procederà agli accertamenti necessari, assumendo i provvedimenti opportuni.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più consorziate, in quanto fornitori e beneficiari dell'attività del Consorzio e quindi destinatari del Modello, accertata dall'OdV nell'ambito delle sue funzioni, si provvederà a segnalare la violazione al CdA per gli opportuni provvedimenti previsti dal sistema sanzionatorio.

4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Divulgazione

Il Consorzio intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché degli obblighi derivanti dal medesimo.

A tal fine si impegna a:

- comunicare a tutti i soggetti che lavorano per BUSTO CARE l'adozione del presente documento;
- pubblicare il Codice Etico sul sito www.bustocare.it;
- pubblicare il Modello sul sito aziendale o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizzare attività informative dirette a diffondere la conoscenza del Decreto 231 e delle prescrizioni del Modello, in occasione di aggiornamenti o modifiche dello stesso, nelle modalità ritenute più idonee.

A tutti i dipendenti, soci e collaboratori del Consorzio, nonché a tutti i nuovi assunti saranno resi disponibili Codice Etico e Modello 231 e sarà loro richiesto di sottoscrivere un apposito modulo con cui attestino l'avvenuta conoscenza ed accettazione di tali documenti.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, fornitori, consulenti, partner commerciali, agenti e fornitori, verranno intraprese le azioni più opportune (informative, clausole contrattuali, etc.) per una adeguata informativa sull'adeguamento della Consorzio alle prescrizioni del Decreto 231 e sull'adozione di un Codice Etico ed un Modello 231.

4.2. Formazione

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento potrà essere erogata facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, anche on-line, modulati nei contenuti e nella frequenza in funzione della qualifica dei destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili al Consorzio, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di compliance e dei controlli ad essi correlati.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1. Funzione

L'art. 6, comma 2 lett. e) e l'art. 7, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 prevedono che sia predisposto un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" sia per i soggetti in posizione apicale, sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole indicate nel Modello (e quindi nel Codice Etico e nelle procedure aziendali che ne costituiscono parte integrante) è, infatti, indispensabile per garantire un'effettiva ed efficace attuazione del Modello stesso, scoraggiando la realizzazione di pratiche criminose da parte dei suoi destinatari.

Il sistema disciplinare descritto nel presente Modello (Sistema Disciplinare 231) integra - per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto 231 - il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica.

5.2. I principi generali

Il Sistema Disciplinare risponde ai seguenti principi:

- l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale; infatti, le regole indicate nel Modello sono di per sé vincolanti per i Destinatari e l'eventuale violazione di tali regole deve, al fine di ottemperare ai dettami del Decreto 231, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato, dalla circostanza che si instauri o meno un giudizio penale in conseguenza della violazione e/o dalla punibilità del reato;
- le sanzioni previste sono improntate al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità delle violazioni commesse. In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni si fondano sui seguenti criteri generali:
 - o intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
 - o grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate nella commissione della violazione con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
 - o gravità del comportamento, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del sistema preventivo;
 - o rilevanza degli obblighi violati ed eventuali conseguenze della violazione, in relazione al pericolo o al danno cagionato all'Ente;
 - o posizione funzionale del destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale e suo livello di responsabilità ed autonomia;
 - o eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
 - o presenza di altre eventuali circostanze aggravanti o attenuanti che accompagnino la violazione del sistema preventivo;
- ogni violazione del sistema disciplinare deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza e rappresentata, se accertata:
 - o nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro e in linea con il CCNL applicabile;
 - o nel caso di amministratori o componenti del Collegio Sindacale, se presente, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto;
 - o nel caso di collaboratori esterni, consulenti, partner commerciali, agenti e fornitori, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta

salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni al Consorzio;

- in ottemperanza al principio del contraddittorio, viene assicurato il coinvolgimento del soggetto interessato e la facoltà di addurre giustificazioni a difesa del proprio comportamento;
- l'esistenza del Sistema Disciplinare connesso al mancato rispetto del Modello viene portato a conoscenza dei Destinatari attraverso i mezzi ritenuti più idonei dal Consorzio.

5.3. Ambito di applicazione

Conformemente ai principi di cui sopra il Consorzio BUSTO CARE ha redatto e adottato il proprio sistema sanzionatorio, che forma parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo di gestione e controllo.

Ad integrazione delle condotte già riportate nel CCNL ai sensi del presente Sistema Disciplinare e nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e dei CCNL applicabili, si considerano sanzionabili le seguenti condotte:

- inosservanza delle procedure, dei protocolli (generali e specifici), dei regolamenti previsti e richiamati nel Modello organizzativo adottato dal Consorzio;
- inosservanza dei principi e delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico;
- ostacolo o elusione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza, impedimento dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati ai controlli;
- omessa informativa all'Organismo di Vigilanza nonché all'organo dirigente relativamente a flussi informativi specificati nel Modello;
- omessa segnalazione delle inosservanze o irregolarità commesse da altri lavoratori e da soggetti apicali.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate secondo i principi di gradualità e proporzionalità previsti al punto precedente.

Il sistema sanzionatorio si rivolge a:

- a) Dipendenti che non ricoprono ruoli dirigenziali;
- b) Dirigenti;
- c) Organi Sociali e loro componenti (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, OdV);
- d) Consulenti, collaboratori, fornitori e altri soggetti terzi che abbiano con il Consorzio rapporti contrattuali.

Per ciascuna categoria di soggetti è stato previsto un particolare procedimento per l'irrogazione delle sanzioni che tiene conto della natura del rapporto tra il soggetto nei cui confronti si procede ed il consorzio.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole indicate nel Modello e nel Codice Etico costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illeciti disciplinari.

Costituisce, altresì, un illecito disciplinare la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave ovvero la violazione delle misure poste a tutela del segnalante (c.d. whistleblower).

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Per il personale dipendente, in applicazione del CCNL, si prevedono le seguenti sanzioni:

1. RICHIAMO VERBALE

Incorre nel provvedimento del RICHIAMO VERBALE il dipendente che commetta infrazioni di lieve entità;

2. RICHIAMO SCRITTO

Si applica il provvedimento del RICHIAMO SCRITTO al dipendente che adotti un comportamento non conforme o non adeguato ritenuto non lieve, comunque di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Il lavoratore cui sono stati applicati tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a un giorno;

3. MULTA

Si applica la MULTA non superiore a quattro ore della retribuzione in caso di recidiva delle violazioni di cui al rimprovero scritto;

4. SOSPENSIONE

Si applica la SOSPENSIONE dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di quattro giorni in caso di comportamenti non conformi o non adeguati alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità;

5. LICENZIAMENTO

Vi si incorre in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme di comportamento e delle procedure previste dal Modello tali per cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nell'ipotesi di infrazione particolarmente grave, di cui ai punti sopra citati, il Consiglio di Amministrazione, o persona delegata, potrà procedere alla sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore per tutta la durata del procedimento disciplinare, onde procedere ai necessari accertamenti prima dell'adozione del provvedimento disciplinare. Il Consiglio di Amministrazione o la persona all'uopo delegata comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti disciplinarmente ed esaminerà le eventuali deduzioni difensive del lavoratore.

Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazioni da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del codice etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Misure nei confronti di Amministratori

In caso di realizzazione di fattispecie di reato o di grave violazione dei principi generali di comportamento del Codice Etico o dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello da parte degli Amministratori del consorzio, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale adotterà le determinazioni del caso che, a seconda della gravità della violazione, potranno consistere anche nella revoca dell'incarico per giusta causa.

Misure nei confronti dei "Terzi destinatari del Modello"

Ogni violazione delle prescrizioni previste dal Modello posta in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" del Modello, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto

contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali, fino a giungere alla risoluzione del contratto stesso, fatto salvo ogni diritto del Consorzio in ordine ad eventuali richieste di risarcimento del danno.

In tutti i rapporti con i suddetti soggetti dovranno quindi essere previste, laddove possibile, specifiche clausole contrattuali che disciplinino la violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

5.4 Responsabilità inerenti all'applicazione del sistema disciplinare

Il Consorzio è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del presente Sistema Disciplinare.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano immutati i poteri già conferiti - nell'ambito delle rispettive attribuzioni - alle funzioni aziendali competenti, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

L'OdV ha il compito di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne le infrazioni che possano comportare l'applicazione del presente sistema disciplinare.

Pertanto, ove l'OdV riscontri violazioni del Modello e/o del Codice Etico nel corso dell'attività ispettiva, tale organo provvederà a segnalarle alle funzioni di volta in volta competenti alla irrogazione delle sanzioni alle quali competono le opportune iniziative in merito.

Allo stesso modo, l'OdV dovrà essere informato della eventuale irrogazione di sanzioni conseguenti alla violazione del Modello o del Codice Etico e potrà fornire proprie valutazioni in merito all'accaduto, senza vincolo alcuno - in relazione a termini o decisioni - per la funzione aziendale preposta alla decisione in materia disciplinare e all'irrogazione della sanzione.

PARTE SPECIALE

6. LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha la finalità di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti apicali e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione, attraverso la costruzione di un insieme strutturato di norme di condotta, protocolli e procedure, dirette a prevenire la commissione delle tipologie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, nel prosieguo sono state analizzate con riferimento alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, le aree e le attività potenzialmente soggette al rischio di commissione di comportamenti illeciti all'interno del Consorzio BUSTO CARE e per ciascun profilo di rischio si è proceduto ad effettuarne una valutazione, con indicazione di protocolli generali e protocolli specifici di prevenzione e di contenimento.

7. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è stata condotta in conformità all'art. 6, comma 2, lett a) D.lgs. 231/2001, costruendo la cosiddetta "mappatura dei rischi". In particolare, attraverso un'analisi approfondita della complessiva attività aziendale, sono state individuati i processi operativi in grado di esporre il Consorzio al rischio di commissione di atti illeciti, con la determinazione per ciascuna attività sensibile di due fattori di rischio:

- **Rischio inerente (Ri):** si tratta del rischio teorico, in assenza di qualsiasi azione di gestione che possa diminuirne la probabilità di accadimento, ovvero senza l'adozione dei protocolli preventivi;
- **Rischio residuo (Rr):** il rischio effettivo a cui è esposto l'ente dopo aver intrapreso le azioni di prevenzione 231.

Innanzitutto, si è proceduto a quantificare il rischio inerente, analizzando due componenti:

- **la probabilità di accadimento (P)**, ovvero la probabilità che si verifichino un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo, attuativi di un reato 231, senza tenere conto dei protocolli preventivi adottati dall'ente (assetto organizzativo generale, sistema di controllo interno, protocolli e procedure aziendali, ecc.), in grado di rilevare il comportamento scorretto. Nella stima della probabilità di accadimento sono da considerare i seguenti fattori:
 - o frequenza dell'attività sensibile;
 - o numero di soggetti coinvolti;
 - o effettività del rischio (in base a casi già verificatisi in passato, per tipologia di attività svolta, per zona geografica di ubicazione, ecc.);
 - o potenziali benefici derivanti dal reato;
- **la gravità dell'impatto (G)**, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione della condotta illecita, in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive, perdite economiche e danni di immagine.

Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato, quale prodotto dei due fattori sopra indicati, il livello di Rischio inerente (Ri), secondo la seguente formula:

$$\text{Rischio Inerente (Ri)} = P \times G$$

Probabilità (P)

1	Rara	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto bassa L'evento di rischio si reputa verificabile soltanto in circostanze eccezionali
2	Improbabile	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bassa Il verificarsi dell'evento di rischio è ritenuto improbabile
3	Possibile	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza media Il verificarsi dell'evento di rischio è ritenuto possibile
4	Probabile	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza alta La probabilità del verificarsi dell'evento di rischio è ritenuta alta
5	Quasi certa	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto alta La probabilità del verificarsi dell'evento di rischio è ritenuta molto alta

Gravità (G)

1	Insignificante	Il manifestarsi dell'evento di rischio determina danni irrilevanti
2	Minore	Il manifestarsi dell'evento di rischio determina danni contenuti
3	Moderata	Il manifestarsi dell'evento di rischio determina danni di media entità
4	Alta	Il manifestarsi dell'evento di rischio provoca danni significativi
5	Severa	Il manifestarsi dell'evento di rischio comporta danni critici e/o intollerabili

MATRICE DEL RISCHIO INERENTE

		Probabilità (P)					
		Rara	Improbabile	Possibile	Probabile	Quasi certa	
		1	2	3	4	5	
Gravità (G)	Insignificante	1	Molto Basso 1	Molto Basso 2	Basso 3	Basso 4	Medio 5
	Minore	2	Molto Basso 2	Basso 4	Medio 6	Medio 8	Medio 10
	Moderata	3	Basso 3	Medio 6	Medio 9	Medio 12	Alto 15
	Alta	4	Basso 4	Medio 8	Medio 12	Alto 16	Critico 20
	Severa	5	Medio 5	Medio 10	Alto 15	Critico 20	Critico 25

Al fine di valutare i valori soglia accettabili per le diverse attività a rischio di reato e su quali attività intervenire, sono state definite le seguenti classi di rischio inerente:

Rischio Inerente (Ri)

Molto Basso	Accettabile	$1 \leq Ri \leq 2$
		<u>Priorità assente</u> - non si reputano necessari interventi
Basso	Accettabile	$3 \leq Ri \leq 4$
		<u>Priorità bassa</u> - gli interventi migliorativi possono essere programmati nel medio/ lungo termine.
Medio	Migliorabile	$5 \leq Ri \leq 12$
		<u>Priorità media</u> - le azioni correttive o migliorative possono essere programmate nel breve/medio termine
Alto	Non accettabile	$13 \leq Ri \leq 19$
		<u>Priorità elevata</u> - le azioni correttive sono da programmare con urgenza
Critico	Non accettabile	$Ri \geq 20$
		<u>Priorità immediata</u> - sono richieste azioni correttive immediate.

Dopo aver calcolato il Rischio Inerente (Ri), si è quindi proceduto all'analisi dei protocolli di prevenzione adottati dal Consorzio, al fine di identificare un **Coefficiente di Attenuazione del rischio A**, in grado di commisurare l'efficacia delle misure di organizzazione, gestione e controllo applicate dall'ente, idonee a rilevare l'attività illecita e ridurre così l'effettivo rischio di commissione del reato.

Nella determinazione del Coefficiente A rilevano diversi strumenti organizzativi:

- la segregazione delle funzioni e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure e protocolli;
- la previsione di un sistema di controllo;
- la tracciabilità delle operazioni;
- un efficace sistema di informazione e formazione.

Tale coefficiente, che si ipotizza variabile da 0 a 1 (vedi tabella sotto riportata), quando viene applicato al Rischio Inerente permette di stimare il **Rischio Residuo (Rr)**, secondo la seguente formula:

$$\text{Rischio Residuo (Rr)} = Ri \times A$$

Coefficiente di attenuazione del rischio (A)

$0 < A \leq 0,25$	Pieno controllo	Gli efficaci strumenti organizzativi e di controllo adottati sono in grado di rilevare certamente il manifestarsi di attività illecite.
$0,25 < A \leq 0,50$	Buon livello di controllo	Gli strumenti organizzativi e di controllo hanno un buon livello di efficacia e si reputano in grado di rilevare il manifestarsi di attività illecite con buone probabilità.
$0,50 < A \leq 0,75$	Controlli non adeguati	Gli strumenti organizzativi e di controllo non si ritengono adeguati a rilevare il manifestarsi di attività illecite.

0,75 < A ≥ 1	Mancanza di controllo	Non sono presenti strumenti organizzativi e di controllo.
------------------------	------------------------------	---

La determinazione del Rischio Inerente e del Rischio Residuo rappresentano per il Consorzio elementi importanti per individuare le aree più critiche con riferimento alla potenziale commissione dei reati 231 e strumenti utili per individuare gli ambiti di intervento e per la creazione di ulteriori misure preventive in grado di garantire l'efficacia del sistema di controllo.

L'analisi dei rischi è stata sintetizzata in forma di tabella nel *Documento di Valutazione dei rischi allegato al Modello* (Allegato B).

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di reati e garantire quindi l'efficacia del Modello, il Consorzio ha formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili, oltre a protocolli specifici di prevenzione per le attività a rischio identificate in relazione alle singole fattispecie di reato.

Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello dovranno adottare regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo, ai principi contenuti nel Codice Etico, ai regolamenti e alle procedure che disciplinano l'attività aziendale.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto L.gs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività sensibili o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con il Consorzio, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

E' inoltre necessario che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività sensibili pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Protocolli generali di prevenzione

In aggiunta ai principi di comportamento sopra menzionati, i destinatari del Modello dovranno rispettare i protocolli di prevenzione generali adottati dal Consorzio, di seguito riportati, nonché i protocolli specifici individuati in relazione ai singoli reati e definiti nelle singole Sezioni della parte speciale.

A presidio delle aree sensibili è prevista infatti l'adozione di alcuni protocolli di controllo aventi una valenza di generale applicazione, di seguito riepilogati, che dovranno ispirare tutte le condotte aziendali, indipendentemente dal contesto di riferimento specifico, per il quale saranno invece individuati altrettanto specifici presidi di prevenzione e controllo.

Segregazione dei compiti

Separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.

La segregazione può trovare un importante limite nella ristrettezza del numero di risorse disponibili all'interno dell'organizzazione, poiché alcune attività risultano necessariamente attribuite in capo ad una medesima risorsa.

In tali circostanze il rischio di una ridotta o incompleta segregazione è opportunamente mitigato mediante l'adozione di controlli alternativi e ridondanti, generalmente individuati in una più continua attività di supervisione e monitoraggio.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività

Verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, tramite adeguati supporti documentali/informatici.

La formalizzazione delle attività operative e, per quello che in questa sede più interessa, delle attività di controllo deve risultare accurata sia nei contenuti (ripercorribile e verificabili), sia nell'individuazione degli estremi di compilazione (data, firma riconoscibile del compilatore/supervisore) sia nelle modalità di conservazione ed archiviazione.

Poteri

La formazione delle decisioni aziendali e la loro attuazione devono avvenire nel rispetto di un sistema gerarchico di poteri, definito attraverso un sistema di deleghe con chiara identificazione e specifica attribuzione dei poteri, e dei connessi limiti, ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.

Tali poteri possono avere valenza interna all'organizzazione od essere estesi, mediante formale riconoscimento pubblico, all'esterno della stessa.

L'attribuzione di poteri e, ove previsto, di capacità di spesa devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e l'inquadramento contrattuale. Altresì, l'attribuzione di poteri deve risultare chiara e definita, anche mediante elencazione degli ambiti di applicabilità e – ove necessario – delle competenze richieste, nonché in grado di definire l'autonomia finanziaria concessa per l'esercizio dei poteri delegati.

Regole

Le attività aziendali, in genere, e quelle sensibili, in particolare, sono regolamentate in modo coerente e congruo attraverso appositi strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

In particolare, per ciascuna attività sensibile, è individuato un Responsabile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Formazione

Predisposizione di un piano aziendale di formazione, che includa la formazione in merito ai principi contenuti nel D.Lgs.231/2001 e ai protocolli individuati nel Modello organizzativo adottato dal Consorzio, nonché la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. LE FATTISPECIE DI REATO

Tra le categorie di reato previste dal D.Lgs.231/2001, di seguito sono state individuate e analizzate le fattispecie che si ritengono potenzialmente configurabili in capo al Consorzio BUSTO CARE, sulla base dell'attività svolta.

In particolare, per ciascun gruppo di reato, suddivisi per Sezioni (A, B, C, ecc.), sono state individuate:

- le fattispecie di reato applicabili al Consorzio;
- le specifiche attività sensibili che risultano a rischio di condotte illecite/reato;
- i protocolli specifici di prevenzione da adottare e far rispettare.

A. I Reati Commessi nei Rapporti Con La Pubblica Amministrazione

Art. 24, D.Lgs. 231/2001

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’ente la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la **sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote**.*

2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

*3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

Le fattispecie di reato applicabili

Sulla base delle analisi svolte, tra i Reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt.24 e 25 del D.Lgs.231/2001, sono considerati applicabili al Consorzio le fattispecie indicate in tabella:

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 316 bis c.p.</i> Malversazione di erogazioni pubbliche</p>	<p>Tale ipotesi di reato punisce chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.</p>
<p><i>Art. 316 ter c.p.</i> Indebita percezione di erogazioni pubbliche</p>	<p>Tale ipotesi di reato punisce chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.</p> <p>Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.</p>

<p>Art.356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture</p>	<p>Tale ipotesi di reato punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali scaturenti da obbligazioni negoziali conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.</p>
<p>Art. 640 co. 2 n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico</p>	<p>Tale ipotesi di reato punisce chiunque con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione europea.</p>
<p>Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p>La pena è aggravata e si procede d'ufficio, se la truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p>Art. 640 ter c.p. Frode informatica</p>	<p>Tale ipotesi di reato punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.</p>

Art. 25, D.Lgs. 231/2001

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la **sanzione pecuniaria fino a 200 quote**. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316-del codice penale.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote**.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**.*

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata **non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata **non inferiore a 2 anni e non superiore a 4**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 318 c.p.</i> Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p>Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.</p>
<p><i>Art. 319 c.p.</i> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.</p>
<p><i>Art. 319 bis c.p.</i> Circostanze aggravanti</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p><i>Art. 319 ter</i> Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Il reato sanziona le condotte di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.</p>
<p><i>Art. 319 quater c.p.</i> Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.</p>
<p><i>Art. 320 c.p.</i> Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p>	<p>I reati di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.</p>
<p><i>Art. 321 c.p.</i> Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene stabilite per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319- bis, 319-ter e 320, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità.</p>
<p><i>Art. 322 c.p.</i> Istigazione alla corruzione</p>	<p>Tale ipotesi di reato punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.</p>
<p><i>Art. 346-bis c.p.</i> Traffico di influenze illecite</p>	<p>Tale fattispecie sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o un soggetto che svolge funzioni pubbliche nell'Unione Europea o in altri organismi internazionali, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o un soggetto che svolge funzioni pubbliche nell'Unione Europea o in altri organismi internazionali, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita</p>

	<p>Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle altre qualifiche di cui sopra.</p> <p>La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>
--	--

I reati sopra considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme di tutti quei soggetti privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Doganali ecc.).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Le attività sensibili

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate sia le attività che possono considerarsi direttamente a rischio reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001, sia quelle attività che, pur non comportando un rischio diretto di commissione dei suddetti reati, possono tuttavia considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi.

A seguito dell'attività di "mappatura", i cui risultati sono illustrati nel Documento di Valutazione dei rischi allegato al Modello, sono state individuate le seguenti attività considerate a rischio diretto di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- ✓ CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE - partecipazione a procedure per il rilascio di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività;
- ✓ CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI - rapporti con organismi pubblici italiani o comunitari per l'ottenimento di erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti e loro concreto impiego;
- ✓ VERIFICHE ISPETTIVE E CONTROLLI - gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in occasione di verifiche ispettive e controlli;
- ✓ CONTENZIOSI E RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA - gestione di eventuali procedimenti giudiziari;
- ✓ CICLO ATTIVO - predisposizione, elaborazione ed invio dei flussi di rendicontazione/fatturazione periodica delle prestazioni socio-sanitarie erogate, per la loro remunerazione da parte dell'Ente pubblico.

Le attività a rischio indiretto o strumentali alla commissione dei reati sono state circoscritte alle seguenti:

- ✓ SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
- ✓ AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA;
- ✓ APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI;
- ✓ GESTIONE RISORSE FINANZIARIE;
- ✓ GESTIONE OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI;
- ✓ RAPPORTI INFRAGRUPPO.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- a tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto del consorzio deve essere conferito potere in tal senso da parte del consorzio stesso (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in apposito contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati);
- tutti i dipendenti e gli organi sociali del Consorzio Busto Care dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dal consorzio, con divieto di compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri, rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- ai Destinatari del Modello è vietato effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;

- le comunicazioni con la PA devono avvenire preferibilmente per iscritto; qualora la comunicazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità dell'operatore che registra i dati deve essere individuabile;
- nella gestione dei rapporti con Regione e ATS Insubria, sarà opportuno prevedere procedure e/o istruzioni che garantiscano la ripartizione delle responsabilità nelle diverse fasi dell'erogazione del servizio (gestione del degente, aggiornamento dei fascicoli socio-sanitari, analisi dei dati clinici, predisposizione dei report trimestrali ed invio della relativa fattura ad ATS) ed un sistema di controllo interno che verifichi la coerenza tra la rendicontazione/fatturazione del servizio ed effettivo servizio erogato;
- in caso di verifiche e ispezioni da parte della PA, sarà opportuno:
 - o garantire la tracciabilità delle richieste di documenti/informazioni e di quanto consegnato alle Autorità ispettive;
 - o predisporre verbali o note interne sulle attività di verifica svolte dall'Autorità ispettiva e sulle risultanze dei controlli (ove non rilasciati dai funzionari pubblici), da inviare alle funzioni interessate;
 - o sovrintendere alle visite ispettive, o agli altri accertamenti, da parte della Pubblica Amministrazione, garantendo la presenza di almeno due risorse;
 - o nel corso dell'ispezione, prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono sia necessario acquisire;
 - o non adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività ispettive;
 - o assistere il funzionario pubblico nella fase di verbalizzazione e sottoporre il verbale all'attenzione del responsabile della funzione coinvolta;
 - o informare l'OdV delle visite ispettive in corso e dell'esito della loro conclusione da parte del Responsabile di Funzione.
- in caso di richiesta di rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, occorre:
 - o garantire la tracciabilità delle richieste di documenti/informazioni e di quanto consegnato alla PA, nonché una loro corretta archiviazione da parte del responsabile di funzione;
 - o che le dichiarazioni rese a organismi pubblici contengano elementi assolutamente veritieri e che siano autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri;
- in caso di contenzioso giudiziale il consorzio deve adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
 - o garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
 - o assicurare la tracciabilità di ogni fase rilevante del processo, con archiviazione della relativa documentazione e la comunicazione all'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento;
 - o garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
 - o trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle

- funzioni competenti a darne esecuzione;
- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - o garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
 - o nella fase di avvio del processo di selezione prevedano l'esplicitazione delle caratteristiche delle professionalità ricercate e delle persone che dovranno ricoprire il ruolo (ad es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), in coerenza con le reali esigenze di inserimento identificate dal consorzio/consorziate;
 - o prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari);
 - o prevedano l'accertamento e la valutazione di eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse tra il candidato e il consorzio/consorziate;
 - o garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
 - o prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
 - la gestione amministrativa del personale dovrà seguire procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che garantiscano:
 - o l'esistenza di un sistema di controllo della rilevazione delle presenze e delle omesse timbrature nonché verifica e formale autorizzazione di ferie, straordinari e permessi dei dipendenti;
 - o la verifica delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni ed agli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali, nonché delle dichiarazioni da trasmettere agli enti di assistenza e previdenza;
 - o l'esistenza di segregazione tra chi autorizza l'esecuzione di trasferte, chi verifica le note spese e chi ne autorizza il rimborso;
 - o la formale autorizzazione all'esecuzione di trasferte e dei relativi anticipi;
 - o la pre-definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione con formale autorizzazione, nel rispetto delle responsabilità in essere e dei suddetti limiti di importo;
 - o la verifica della coerenza tra le spese sostenute, le attività svolte e la documentazione di supporto e previsione di un monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie,
 - il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti devono essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
 - il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:

- garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
 - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte dell'ente, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte del consorzio in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo adottato dal consorzio e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
- garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione dei fornitori, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione;
 - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
 - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
 - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (fattura, nota spese, nota di addebito ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
 - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto

contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;

- i contratti con i fornitori e partner commerciali dovranno prevedere specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarino a conoscenza dei principi etici e comportamentali del consorzio contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- le operazioni che comportino l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- di norma saranno escluse modalità di pagamento in contanti o in natura, se non di modico valore;
- gli omaggi, le ospitalità e le spese di rappresentanza dovranno:
 - o essere ragionevoli e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore;
 - o essere rivolti verso soggetti che svolgano ruoli inerenti alle attività aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di onorabilità generalmente riconosciuti;
 - o tenere conto del profilo del soggetto beneficiario, con riguardo alle consuetudini nei rapporti istituzionali o professionali.
- i rapporti con le società consorziate saranno regolati nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività. Tutte le operazioni finanziarie o commerciali da e verso le consorziate devono essere disciplinate da appositi contratti scritti.

B. I Delitti informatici

Art. 24-bis D.Lgs.231/2001

*"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote**.*

*1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria sino a 400 quote**.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria sino a 400 quote**.*

*4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 491 bis c.p.</i> Falsità in documenti informatici</p>	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>
<p><i>Art. 615 ter c.p.</i> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p>	<p>L'ipotesi di reato sanziona chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.</p>
<p><i>Art. 615 quater c.p.</i> Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p>	<p>Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.</p>
<p><i>Art. 617 quater c.p.</i> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Il reato punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni. I delitti sopra individuati sono punibili a querela della persona offesa, tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è aggravata se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.</p>
<p><i>Art. 617 quinquies c.p.</i> Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.</p>
<p><i>Art. 629, co.3 c.p.</i> Estorsione informatica</p>	<p>Il reato punisce chi, accedendo abusivamente ad un sistema informatico, danneggiando dati o sistemi informatici, intercettando illecitamente comunicazioni informatiche altrui, ovvero minacciando di compiere tali condotte costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.</p>

<p><i>Art. 635 bis c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ipotesi punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena è aggravata: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>
<p><i>Art. 635 ter c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ipotesi punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. La pena è aggravata: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.</p>
<p><i>Art. 635 quater c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ipotesi punisce chiunque, mediante le condotte di "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici" di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aggravata: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>
<p><i>Art. 635 quater.1 c.p.</i> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di</p>	<p>Il reato punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,</p>

<p>apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.</p>
<p><i>Art. 635 quinquies c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ipotesi sanziona chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.</p> <p>La pena è aggravata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Le attività sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono le seguenti:

- ✓ GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI – gestione e utilizzo hardware e software aziendale, posta elettronica e accesso a *internet*, manutenzione del sistema informatico aziendale al fine di assicurarne il funzionamento e l'aggiornamento.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- nei rapporti con società esterne dovranno essere definite clausole con cui i terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel D.Lgs.231/2001 e nel Codice Etico del consorzio, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono al consorzio la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- dovrà essere formalizzata una politica di sicurezza informatica da diffondere a tutta l'organizzazione, che stabilisca i principi aziendali sulla sicurezza del patrimonio informativo;
- dovrà essere adottato ed attuato uno strumento normativo che preveda la valutazione (prima

dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;

- dovrà essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni. In particolare, tale strumento dovrà prevedere:
 - o i criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse informatiche e ai dati, determinati sulla base dell'analisi delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto;
 - o la segmentazione della rete e l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati;
 - o l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - o la revisione periodica dei privilegi concessi;
 - o la revoca dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- dovrà essere adottato e attuato uno strumento normativo per la dismissione sicura dei dispositivi e per la gestione in sicurezza dei dispositivi rimovibili;
- dovrà essere adottato e attuato uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

C. I delitti di criminalità organizzata

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

*"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote**.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata **non inferiore ad 1 anno**.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la **sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3**".*

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 416 co. 1-5 c.p.</i> Associazione per delinquere</p>	<p>Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, e punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>
<p><i>Art. 416 co. 6 c.p.</i> Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina</p>	<p>Il reato si configura se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) c.p., nonché all'art. 12 co. 3 bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti).</p>
<p><i>Art. 416 bis c.p.</i> Associazione di tipo mafioso anche straniera</p>	<p>Il reato si configura in caso di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone e punisce coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione stessa. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p><i>Art. 416 ter c.p.</i> Scambio elettorale politico mafioso</p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso o mediante le modalità tipiche di tale sodalizio criminoso in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p>
<p><i>Art. 74 DPR 309/90</i> Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più reati relativi al traffico di droga (esportazione, importazione o comunque immissione nel mercato di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), e punisce chi partecipa all'associazione, chi la promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia.</p>

Le attività sensibili

I profili di rischio appaiono contenuti alla luce della cultura etica del Consorzio e con riferimento al mercato in cui esso opera, tuttavia, in via prudenziale, si individuano alcune attività considerate a maggiore rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata. Si tratta delle seguenti attività:

- ✓ SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
- ✓ AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA;
- ✓ APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI;
- ✓ GESTIONE RISORSE FINANZIARIE.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - o garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
 - o nella fase di avvio del processo di selezione prevedano l'esplicitazione delle caratteristiche delle professionalità ricercate e delle persone che dovranno ricoprire il ruolo (ad es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), in coerenza con le reali esigenze di inserimento identificate dal Consorzio;
 - o prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari);
 - o prevedano l'accertamento e la valutazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse tra il candidato e il Consorzio;
 - o garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
 - o prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti dovranno essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - o garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - o prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale,

- ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
- prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte del Consorzio, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte del Consorzio in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
- garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione dei fornitori, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti., la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione.
 - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
 - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
 - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (e.g. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
 - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;
- i contratti con fornitori e partner commerciali dovranno prevedere specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarino a conoscenza dei principi etici e comportamentali del Consorzio contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnino al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;

- le operazioni che comportino l'impiego di risorse finanziarie dovranno avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- di norma saranno escluse modalità di pagamento in contanti o natura, se non di modico valore.

D. I Reati contro la fede pubblica

Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le **sanzioni pecuniarie** stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, **ridotte da un terzo alla metà**;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le **sanzioni pecuniarie fino a 200 quote**;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le **sanzioni pecuniarie** previste dalle lettere a), c) e d) **ridotte di un terzo**;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la **sanzione pecuniaria fino a 300 quote**;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno".*

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Il reato punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo, contraffatto o alterati ricevuti in buona fede	La fattispecie sanziona chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Le attività sensibili

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei delitti contro la fede pubblica sono le seguenti:

- ✓ GESTIONE RISORSE FINANZIARIE.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la fede pubblica previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- di norma saranno escluse modalità di pagamento in contanti o natura, se non di modico valore;
- la gestione della cassa contante dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni che prevedano il controllo delle banconote ricevute.

E. I reati societari e la corruzione tra privati

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote**;*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote**;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote**;*

c) (.....)

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile (ABROGATO), la **sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote**;*

*e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile (ABROGATO), la **sanzione pecuniaria da 400 a 660 quote**;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile (ABROGATO), la **sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote**;*

*g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile (ABROGATO), la **sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote**;*

*h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote**;*

*i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote**;*

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote**;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote**;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote**;*

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;**

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;**

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;**

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;** s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote** e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la **sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote**. Si applicano altresì le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un **profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo**".

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali</p>	<p>L'ipotesi di reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità</p>	<p>La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>La pena è ridotta anche quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<p>Art. 2625 co. 2 c.c. Impedito controllo</p>	<p>Il reato punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.</p>

<p><i>Art. 2626 c.c.</i> Indebita restituzione di conferimenti</p>	<p>Il reato punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p>
<p><i>Art. 2627 c.c.</i> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la fattispecie punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<p><i>Art. 2628 c.c.</i> Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>L'ipotesi di reato punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
<p><i>Art. 2629 c.c.</i> Operazioni in pregiudizio dei creditori</p>	<p>La fattispecie di reato punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p><i>Art. 2632 c.c.</i> Formazione fittizia del capitale</p>	<p>L'ipotesi di reato punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p>
<p><i>Art. 2636 c.c.</i> Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione della maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p>
<p><i>Art. 2638 c.c.</i> Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.</p>

	<p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p>
<p><i>Art. 2635 co. 3 c.c.</i> Corruzione tra privati</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p> <p>Il reato si configura anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e da chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate</p>
<p><i>Art. 2635 bis co. 1 c.c.</i> Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Il reato punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.</p>

Le attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che il Consorzio ha rilevato sono le seguenti:

- ✓ ADEMPIMENTI CONTABILI;
- ✓ PREDISPOSIZIONE BILANCI;
- ✓ RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO;
- ✓ OPERAZIONI SOCIETARIE;
- ✓ ATTIVITÀ ASSEMBLEARI.

Con particolare riferimento al reato di corruzione privata di cui all'art. 2635 c.c., il Consorzio ha inoltre rilevato le seguenti attività sensibili:

- ✓ APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI;
- ✓ GESTIONE RISORSE FINANZIARIE;
- ✓ SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
- ✓ AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA;
- ✓ CONTENZIOSI E RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA;
- ✓ CICLO ATTIVO;
- ✓ OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI;
- ✓ RAPPORTI INFRAGRUPPO.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari e di corruzione tra privati, previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- la gestione degli adempimenti contabili dovrà avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, dovrà essere adottata una procedura chiara e formalizzata che garantisca:
 - o il pieno rispetto delle leggi, dei principi contabili e delle procedure amministrativo contabili interne, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera, compiuta ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del consorzio;
 - o la definizione di responsabilità, tempistiche, modalità di invio e di controllo delle informazioni da fornire all'Amministrazione per la formazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali, nonché la tracciabilità dei dati e delle informazioni fornite da parte delle funzioni coinvolte;
 - o la tempestiva messa a disposizione dell'organo amministrativo della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, da parte del responsabile amministrativo, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
 - o un'adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte dell'organo amministrativo;
 - o la previsione di almeno una riunione tra l'Organismo di Vigilanza, i Revisori Legali e il Collegio Sindacale, ove presenti, prima dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
 - o la previsione di regole sulla tenuta e conservazione del fascicolo di bilancio, dall'approvazione fino al deposito ed alla relativa archiviazione;
 - o un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- in merito alla gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Collegio Sindacale, Revisori, ecc.) la procedura adottata dovrà garantire:
 - o l'evidenza documentale di tutte le richieste pervenute da tali soggetti e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili a tali soggetti, nonché la tracciabilità degli accessi ai libri sociali e contabili;
 - o il tempestivo riscontro da parte dell'organo amministrativo alle richieste degli organi di controllo di avere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - o la regolamentazione delle fasi di selezione dei Revisori e di eventuali organi di controllo, al fine di assicurare la loro indipendenza e la verifica del mantenimento di tale requisito durante l'intero periodo di svolgimento del mandato;
- nella gestione delle operazioni straordinarie, incluse quelle che incidono sul capitale sociale o sul

patrimonio netto, le procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative adottate dovranno garantire:

- l'approvazione di ogni operazione da parte degli organi amministrativi delle società interessate dall'operazione straordinaria;
 - la definizione chiara di ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione di tali operazioni;
 - la predisposizione di idonea documentazione a supporto dell'operazione da parte della funzione proponente o competente in base al mansionario e alle procedure aziendali, nonché la stesura di una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e la convenienza strategica ed economica dell'operazione, con allegato ove richiesto il motivato parere sull'operazione, espresso dal Collegio Sindacale, se previsto;
 - l'analisi con supporto di consulenti esterni di eventuali profili elusivi ai fini fiscali delle operazioni straordinarie da porre in essere;
 - l'archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante, (ordine del giorno, convocazioni, delibere, verbali);
- per la gestione delle attività assembleari (convocazione, svolgimento e verbalizzazioni) e dei rapporti con i soci, la procedura adottata dovrà garantire:
- una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata di volta in volta alle delibere assembleari, alla redazione dell'ordine del giorno, nonché alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali delle delibere;
 - l'identificazione dei soggetti e le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci;
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
- garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione del fornitore, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione;
 - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
 - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
 - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
 - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;
- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli

stessi si dichiarino a conoscenza dei principi etici e comportamentali contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnino al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;

- le operazioni che comportino l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- di norma saranno escluse modalità di pagamento in contanti o natura, se non di modico valore;
- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - o garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
 - o nella fase di avvio del processo di selezione prevedano l'esplicitazione delle caratteristiche delle professionalità ricercate e delle persone che dovranno ricoprire il ruolo (ad es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), in coerenza con le reali esigenze di inserimento identificate dall'ente;
 - o prevedano l'accertamento e la valutazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse tra il candidato ed il consorzio o le consorziate;
 - o garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
 - o prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- la gestione amministrativa del personale dovrà seguire procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che garantiscano:
 - o l'esistenza di un sistema di controllo della rilevazione delle presenze e delle omesse timbrature nonché verifica e formale autorizzazione di ferie, straordinari e permessi dei dipendenti;
 - o la verifica delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni ed agli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali, nonché delle dichiarazioni da trasmettere agli enti di assistenza e previdenza;
 - o l'esistenza di segregazione tra chi autorizza l'esecuzione di trasferte, chi verifica le note spese e chi ne autorizza il rimborso;
 - o la formale autorizzazione all'esecuzione di trasferte e dei relativi anticipi;
 - o la pre-definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione con formale autorizzazione, nel rispetto delle responsabilità in essere e dei suddetti limiti di importo;
 - o la verifica della coerenza tra le spese sostenute, le attività svolte e la documentazione di supporto e previsione di un monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie;
- il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti devono essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;

- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - o garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - o prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
 - o prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - o prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - o prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte del consorzio, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte del consorzio in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - o prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - o prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;
- in caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro), il consorzio dovrà adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
 - o garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
 - o assicurare la tracciabilità di ogni fase rilevante del processo, con archiviazione della relativa documentazione e la comunicazione all'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento;
 - o garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
 - o trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle funzioni competenti a dare esecuzione alle predette;
- la gestione del servizio dovrà seguire procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che garantiscano:
 - o il pieno rispetto di leggi e normative vigenti, nonché principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;

- il mantenimento di elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, attraverso l'adozione di comportamenti trasparenti e responsabili;
- gli omaggi, le ospitalità e le spese di rappresentanza dovranno:
 - essere ragionevoli e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore;
 - essere rivolti verso soggetti che svolgano ruoli inerenti alle attività aziendali e che rispondano ai requisiti di reputazione e di onorabilità generalmente riconosciuti;
 - tenere conto del profilo del soggetto beneficiario, con riguardo alle consuetudini nei rapporti istituzionali o professionali;
- i rapporti con le consorziate saranno regolati nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività. Tutte le operazioni finanziarie o commerciali da e verso le consorziate devono essere disciplinate da appositi contratti scritti.

F. I delitti contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote**;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**;*

*c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la **sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote**.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la **sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3**".*

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 600 c.p.</i> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Il reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio al compimento di attività illecite a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.</p>

	<p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
<p><i>Art. 603 bis c.p.</i> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, la pena è aumentata.</p> <p>Ai fini del presente illecito, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Le attività sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i delitti contro la personalità individuale sono così individuabili:

- ✓ SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
- ✓ EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- l'assunzione del personale dovrà avvenire unicamente sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con preciso impegno, da parte del consorzio, di promuovere nell'ambito della propria attività e tra i suoi Destinatari i principi di libertà individuale in tutte le sue forme, di ripudiare ogni manifestazione di violenza e ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile;
- le procedure di contenzione degli ospiti dovranno seguire protocolli standard e specifiche prescrizioni da parte del medico competente, il quale dovrà garantire la loro corretta applicazione da parte del personale della Struttura;
- dovranno essere attuati specifici controlli interni sull'applicazione dei presidi di contenzione prescritti.

G. I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

*“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.*

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>Art. 589 c.p. Omicidio colposo (con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08)</p>	<p>Il reato punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.</p>

<p><i>Articolo 590, co. 3, c.p.</i></p> <p>Lesioni personali colpose (con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08)</p>	<p>Il reato punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.</p> <p>La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. <p>La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
--	--

L'elemento comune alle fattispecie di reato sopra richiamate è la colpa: viene prevista una responsabilità dell'ente di natura colposa.

Il delitto è definito colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto 231, che subordina l'imputazione della responsabilità dell'ente all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente stesso. I concetti di interesse e vantaggio sono evidentemente costruiti per i reati dolosi, ovvero per quei reati ove l'evento dannoso o pericoloso è preveduto e voluto, mentre non si attanagliano così bene ai reati colposi, che presuppongono, invece, l'assenza di intenzionalità.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa.

In relazione ai reati in materia di salute e sicurezza, difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione di reato rilevate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono le seguenti:

- ✓ ORGANIZZAZIONE E DESIGNAZIONE FIGURE DEL SERVIZIO SICUREZZA;
- ✓ VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- ✓ RISPETTO STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LOCALI, ATTREZZATURE E IMPIANTI;

- ✓ GESTIONE EMERGENZE, INCENDI E PRIMO SOCCORSO;
- ✓ INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE;
- ✓ SORVEGLIANZA SANITARIA;
- ✓ AFFIDAMENTO APPALTI E PRESTAZIONE D'OPERA A TERZI.

I protocolli specifici di prevenzione

Il Modello organizzativo, per la parte relativa ai reati colposi sul lavoro, deve certamente recepire e fare proprie le regole cautelari già contemplate dalla normativa antinfortunistica, ma, in aggiunta, deve prevedere una loro puntuale e costante attuazione, anche in virtù della vigilanza dell'Organismo all'uopo deputato.

Per quanto riguarda il contenuto del Modello, per la parte relativa ai reati colposi sul lavoro, la sua elaborazione risulta facilitata non solo dall'esistenza di norme cautelari già previste dalla legislazione di settore, ma anche dal fatto che l'art. 30 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) individua le caratteristiche che il Modello deve avere affinché l'ente non incorra nella responsabilità da reato, facendo ampio riferimento alle normative antinfortunistiche vigenti, ma richiedendo anche l'adozione di un sistema di vigilanza interno e la previsione di un adeguato ed effettivo sistema sanzionatorio.

In dettaglio si riportano gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari, al fine di prevenire il verificarsi dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001:

- si dovranno adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che prevedano la definizione e diffusione di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, provvedendo in particolare alla:
 - individuazione del Datore di Lavoro in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, con formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
 - individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, con formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
 - designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
 - nomina del Medico competente, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
 - elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
 - formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
 - verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - definizione di un organigramma in materia di sicurezza che illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno (Datore di lavoro, eventuale Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti, Responsabile del Servizio di Prevenzione, il Medico competente, Rappresentante dei lavoratori e addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso).

- dovrà essere implementato ed efficacemente attuato un sistema di gestione per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - o al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - o alle attività di identificazione e valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - o alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - o alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - o alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - o alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - o alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - o alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- il sistema di gestione dovrà prevedere:
 - o idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al punto precedente;
 - o un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste;
 - o un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il suo riesame e l'eventuale modifica saranno adottati, qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

H. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal denaro

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

*“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la **sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote**.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 648 c.p. Ricettazione	Il reato punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio	Il reato punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Il reato punisce chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio	Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**;*

*b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la **sanzione pecuniaria sino a 500 quote**.*

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la **sanzione pecuniaria sino a 500 quote**;*

*b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**.*

*2-bis) In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote**.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2, 2-bis si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2”.*

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 493-ter c.p.</i> Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>	<p>Il reato punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p>
<p><i>Art. 493-quater c.p.</i> Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.</p>
<p><i>Art. 640-ter c.p.</i> Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale</p>	<p>Il reato punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.</p>
<p><i>512-bis c.p.</i> Trasferimento fraudolento di valori</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita.</p> <p>La fattispecie si applica anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono le seguenti:

- ✓ CICLO ATTIVO;
- ✓ APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI;
- ✓ GESTIONE RISORSE FINANZIARIE;
- ✓ RAPPORTI INFRAGRUPPO.
- ✓ GESTIONE SISTEMI INFORMATICI;

- ✓ GESTIONE OPERAZIONI SOCIETARIE;
- ✓ CESSIONE ASSET AZIENDALI;
- ✓ AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dall'art. 25-octies e dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal denaro, di cui all'art.25 octies.1 del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- sarà opportuno prevedere procedure e/o istruzioni che garantiscano la ripartizione delle responsabilità nelle diverse fasi dell'erogazione del servizio (gestione del degente, aggiornamento dei fascicoli socio-sanitari, analisi dei dati clinici, predisposizione dei report trimestrali ed invio della relativa fattura ad ATS) ed un sistema di controllo interno che verifichi la coerenza tra rendicontazione/fatturazione del servizio ed effettivo servizio erogato;
- la gestione del servizio dovrà seguire procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che garantiscano:
 - il pieno rispetto di leggi e normative vigenti, nonché principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
 - il mantenimento di elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, attraverso l'adozione di comportamenti trasparenti e responsabili;
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che:
 - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione del fornitore, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione;
 - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorrerà prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
 - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
 - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
 - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della

somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;

- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali del consorzio contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni tra consorziate. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- le operazioni che comportino l'impiego di risorse finanziarie dovranno avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- previsione di verifiche sulla Tesoreria, con riferimento al rispetto delle soglie di legge per gli incassi e i pagamenti in contanti o in natura. Di norma saranno escluse modalità di pagamento in contanti o natura, se non di modico valore;
- i rapporti con le altre consorziate saranno regolati nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività. Tutte le operazioni finanziarie o commerciali da e verso le consorziate devono essere disciplinate da appositi contratti scritti;
- dovrà essere formalizzata una politica di sicurezza informatica da diffondere a tutta l'organizzazione, che stabilisca i principi aziendali sulla sicurezza del patrimonio informativo;
- dovrà essere adottato ed attuato uno strumento normativo che preveda la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- dovrà essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni;
- nella gestione delle operazioni societarie le procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative adottate dovranno garantire:
 - o l'approvazione di ogni operazione da parte degli organi amministrativi delle società interessate dall'operazione;
 - o la definizione chiara di ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione di tali operazioni;
 - o la predisposizione di idonea documentazione a supporto dell'operazione da parte della funzione proponente o competente in base al mansionario e alle procedure aziendali, nonché la stesura di una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e la

- convenienza strategica ed economica dell'operazione, con allegato ove richiesto il motivato parere sull'operazione, espresso dal Collegio Sindacale, se nominato;
- l'archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante, (ordine del giorno, convocazioni, delibere, verbali);
 - la gestione dei cespiti dovrà seguire procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che prevedano:
 - una chiara identificazione di ruoli, responsabilità e livelli autorizzativi per la acquisizione e dismissione degli asset aziendali, con separazione delle funzioni tra chi valuta, chi propone, chi approva e chi esegue l'acquisto/cessione;
 - la definizione di criteri e modalità per l'individuazione della sussistenza di presupposti strategici, economici e finanziari, nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespite ad opera delle competenti funzioni aziendali;
 - la definizione di criteri e modalità per la valutazione tecnica ed economica del cespite;
 - il coinvolgimento preventivo delle funzioni di controllo nelle operazioni rilevanti;
 - la tracciabilità delle decisioni mediante delibere motivate e verbali degli organi competenti;
 - la valutazione indipendente dell'asset da acquistare in caso di operazioni rilevanti, per evitare sovra/sottovalutazioni anomale;
 - il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
 - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte dell'ente, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte del consorzio in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo adottato dal consorzio e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera.

I. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 171, co.1, lett.a-bis) L. 22 aprile 1941, n. 633	Il reato punisce chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
Art. 171 bis, L. 22 aprile 1941, n. 633	La fattispecie punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, come sopra individuati, sono le seguenti:

- ✓ GESTIONE E UTILIZZO SISTEMA INFORMATICO E LICENZE SOFTWARE – gestione banche dati e software tutelati dal diritto d'autore, gestione del sito internet aziendale;
- ✓ COMUNICAZIONE E MARKETING.

I protocolli specifici di prevenzione

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili individuate nella sezione della Parte Speciale dedicata ai “Delitti informatici e di trattamento illecito di dati”, occorre applicare le seguenti ulteriori misure preventive:

- la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di *download* di documenti protetti dal diritto di autore. In ogni caso, sono assolutamente vietati *download* di *files* non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso

ricoperta. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione di tali reati, occorre implementare sistemi atti a limitare/escludere il *download* di *file* o programmi aventi particolari caratteristiche;

- la mappatura dei programmi, delle licenze software e delle banche dati ed un'attività di verifica della corrispondenza tra i programmi, le licenze software e le banche dati lecitamente detenuti e quelli effettivamente utilizzati;
- l'espresso divieto per tutti i dipendenti e gli utenti dei sistemi informativi aziendali di installare e utilizzare *software*/banche dati che non siano stati autorizzati dal consorzio e di riprodurre su altri dispositivi o trasferire all'esterno il contenuto di banche dati e programmi protetti;
- l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito *internet* aziendale, di diffondere *file* o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti.

L. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote".

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che tale fattispecie di reato sia applicabile al consorzio.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 377 bis c.p.</i> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione del reato sopra individuato sono le seguenti:

- ✓ CONTENZIOSI E RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25-decies del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- in caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro), il consorzio deve adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
 - garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
 - assicurare la tracciabilità di ogni fase rilevante del processo, con archiviazione della relativa documentazione e la comunicazione all'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento;
 - garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
 - trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle funzioni competenti a darne esecuzione;
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
 - garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/ valutazione dell'operato);
 - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
 - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
 - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte del consorzio, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte del consorzio in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo adottato dal consorzio e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;

In aggiunta ai protocolli sopra individuati, tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di rispettare i seguenti principi:

- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente dell'ente sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato

in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- l'amministratore, il dirigente o il dipendente ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori, dirigenti o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

M. I reati ambientali

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la **sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;***
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la **sanzione pecuniaria da 600 a 900 quote;***
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la **sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;***
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la **sanzione pecuniaria da 450 a 1000 quote;***
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la **sanzione pecuniaria da 500 a 900 quote** per il caso previsto dal primo comma e **da 600 a 1200 quote** per i casi previsti dal secondo comma;*
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la **sanzione pecuniaria fino a 250 quote;***
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la **sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;***
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la **sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote**, nel caso previsto dal primo comma, **da 450 a 750 quote** nel caso previsto dal secondo comma e **da 500 a 1000 quote** nel caso previsto dal terzo comma;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la **sanzione pecuniaria fino a 250 quote;***
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.***

*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9.*

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;***
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la **sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.***
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la **sanzione pecuniaria da 350 a 450 quote;***
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:*
 - 1) per la violazione del comma 1, la **sanzione pecuniaria da 400 a 550 quote;***
 - 2) per la violazione del comma 2, la **sanzione pecuniaria da 500 a 650 quote;***
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la **sanzione pecuniaria da 300 a 450 quote;***

- 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la **sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote**;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la **sanzione pecuniaria da 450 a 750 quote**;
- 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la **sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote**;
- 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la **sanzione pecuniaria da 600 a 1200 quote**;
- 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote**;
- b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la **sanzione pecuniaria da 200 a 450 quote**;
 - 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la **sanzione pecuniaria da 300 a 600 quote**;
 - 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la **sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote**;
 - 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la **sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote**;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la **sanzione pecuniaria fino a 250 quote**;
 - 2) per la violazione del comma 2, la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote**;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote**;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la **sanzione pecuniaria da 300 a 450 quote**;
- f) [ABROGATO];
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote** nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la **sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote** nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la **sanzione pecuniaria fino a 250 quote**.
- 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la **sanzione pecuniaria fino a 250 quote**;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote**;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la **sanzione pecuniaria fino a 250 quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la **sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la **sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote**.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la **sanzione pecuniaria fino a 250 quote**;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote**;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la **sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote**.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la **sanzione dell'interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>Articolo 255-bis, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari</p>	<p>Il reato punisce chiunque, in violazione delle norme vigenti (art.192, co.1 e 2, art.226, co.2 e art.231, co.1 e 2), abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p>
<p>Articolo 255-ter, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Abbandono di rifiuti pericolosi</p>	<p>Il reato punisce chiunque, in violazione delle norme vigenti (art.192, co.1 e 2, art.226, co.2 e art.231, co.1 e 2), abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.</p> <p>La pena è aggravata quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p>

	b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
<p><i>Articolo 256, co. 1, lett. a) e b)</i> <i>D.Lgs. 03/04/2006 n. 152</i> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	Il reato punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
<p><i>Articolo 256, co.5,</i> <i>D.Lgs.152/2006</i> Miscelazione di rifiuti</p>	Il reato punisce chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, in assenza di autorizzazione.
<p><i>Articolo 256, co.6, primo periodo, D.Lgs.152/2006</i> Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi</p>	Il reato punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
<p><i>Articolo 256 bis</i> <i>D.Lgs. 03/04/2006 n. 152</i> Combustione illecita di rifiuti</p>	Il reato punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.
<p><i>Art. 258, co.4, secondo periodo, D.Lgs.152/2006</i> Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	Il reato punisce chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
<p><i>Art. 260 bis, co.6, 7 e 8 D.Lgs. 152/2006</i> Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>Il reato punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>E' punito inoltre il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.</p> <p>Configura il reato anche la condotta di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>Il reato può realizzarsi anche laddove il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.</p>
<p><i>Art. 3, co.6, L.28/12/1993 n. 549.</i> Misure a tutela dell'ozono stratosferico</p>	Il reato punisce le imprese che nelle attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico non si attengono alle misure di riduzione e cessazione imposte da leggi e regolamenti.
<p><i>Art. 452-septies c.p.</i> Impedimento del controllo</p>	Il reato punisce l'impedimento del controllo, ovvero il delitto di chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di

	sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti, negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificialmente il loro stato.
--	---

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati ambientali sopra individuati sono le seguenti:

- ✓ GESTIONE RIFIUTI;
- ✓ APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI: la selezione dei fornitori in merito alla gestione delle attività di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti;
- ✓ RISPETTO STANDARD TECNICI E STRUTTURALI DI IMPIANTI E ATTREZZATURE: manutenzione degli impianti di condizionamento e refrigerazione che impieghino sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- ✓ RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali, previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che:
 - o prevedano l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attività di gestione dei rifiuti prodotti dal consorzio e dei relativi adempimenti;
 - o prevedano la definizione di regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo le previsioni normative in base alle informazioni relative alla natura, provenienza e composizione;
 - o prevedano, con riferimento allo stoccaggio di eventuali rifiuti presso il sito del Consorzio, l'individuazione di appositi luoghi volti alla raccolta di depositi temporanei, appositamente segnalati, segregati e protetti da agenti atmosferici e dal traffico di merci e persone, nel rispetto della normativa vigente;
 - o garantiscano, con riferimento ai soggetti esterni che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la verifica delle idoneità tecniche e delle necessarie autorizzazioni al trattamento dei rifiuti oggetto di raccolta e smaltimento, con acquisizione e conservazione di idonea documentazione di supporto e predisposizione di strumenti di controllo delle scadenze di tali idoneità tecniche ed autorizzazioni, nonché la verifica dell'assenza di procedimenti penali in capo agli operatori esterni e ai loro amministratori, pendenti o passati in giudicato, relativi a reati connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;
 - o prevedano la verifica della regolarità degli adempimenti normativi in materia, tra cui la tenuta del registro di carico e scarico e la sua corretta compilazione;
- per quanto riguarda la gestione di impianti di condizionamento che impieghino sostanze lesive dell'ozono le procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative dovranno prevedere:

- modalità e criteri per il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dello strato di ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- periodiche attività di monitoraggio in merito alla corretta gestione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente;
- l'affidamento delle attività di manutenzione degli impianti di refrigerazione a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti ed idoneità tecnica;
- in merito alla gestione dei rapporti con le Autorità di controllo e vigilanza ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro la procedura adottata dovrà garantire:
 - l'evidenza documentale di tutte le richieste pervenute da tali soggetti e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili a tali soggetti;
 - il tempestivo riscontro alle richieste delle Autorità di controllo e vigilanza.

N. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001

*"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote**, entro il limite di € 150.000,00.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote**.*

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote**.*

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".*

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 22 co. 12 bis D. Lgs.286/98</i> <i>TU immigrazione</i></p> <p>Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato</p>	<p>Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato se:</p> <p>a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p>

	c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
Art. 12 co. 5 D.Lgs.286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	E' punito inoltre chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare sono le seguenti:

- ✓ SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, tale attività dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che prevedano:

- all'atto dell'assunzione di cittadini di paesi stranieri, l'acquisizione dell'evidenza documentale della regolarità del soggiorno in Italia;
- l'implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenza, rinnovi, ecc.).

O. Reati tributari

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Reati tributari

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote;***
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote;***
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote;***
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote;***
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote;***

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la **sanzione pecuniaria fino a 300 quote**;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la **sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo**.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Le fattispecie di reato applicabili

Dall'analisi svolta si ritiene che possano trovare applicazione le fattispecie di reato elencate in tabella.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>Viene prevista una diminuzione di pena qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.</p>
<p>art. 3, D.Lgs. n. 74/2000</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p>Tale reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>

	Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
<i>art. 8, D.Lgs. n. 74/2000</i> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Viene prevista una diminuzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.
<i>art.10, D.Lgs. n. 74/2000</i> Occultamento o distruzione di documenti contabili	Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
<i>art.11, D.Lgs. n. 74/2000</i> Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila è previsto un aumento della pena. Il reato si configura altresì laddove chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica una pena maggiorata.

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati tributari sono le seguenti:

- ✓ ADEMPIMENTI FISCALI;
- ✓ ADEMPIMENTI CONTABILI;
- ✓ PREDISPOSIZIONE BILANCIO;
- ✓ APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI;
- ✓ OPERAZIONI SOCIETARIE;
- ✓ CESSIONE E DISMISSIONE ASSET AZIENDALI.

I protocolli specifici di prevenzione

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari, previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dipendenti e/o collaboratori del Consorzio e dei suoi consulenti e partner, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle effettive obbligazioni d'imposta del Consorzio;
- conoscere e rispettare e, per quanto attiene ai soggetti apicali, far conoscere e far rispettare la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
- presentare, anche tramite consulenti esterni, nei termini di legge le dichiarazioni fiscali, compilate con dati ed informazioni assolutamente veritieri e procedere al pagamento delle relative imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza o nel caso di richieste di informazioni tramite notifica di questionari da parte dell'Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici (INPS, INAIL, etc.).

Inoltre, con riferimento alle singole attività sensibili, dovranno essere osservati i seguenti protocolli specifici:

- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti sarà opportuno adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che garantiscano:
 - o una netta separazione di ruoli e responsabilità tra chi si occupi della tenuta delle scritture contabili e della chiusura del bilancio, chi predisponga la dichiarazione ed il calcolo delle imposte, chi ne controlli la correttezza e chi ne autorizzi il versamento;
 - o la previsione di meccanismi di controllo, che prevedano:
 - ⇒ per ogni voce di costo/ricavo, la sussistenza di una fattura o qualsivoglia altra

documentazione ad essa riconducibile, che ne attesti l'esistenza;

- ⇒ per ogni variazione in aumento e/o diminuzione riportata nella dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP), la presenza di adeguata documentazione e motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;
- ⇒ per i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA, la conformità e coerenza con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate;
- ⇒ le imposte versate (IRES, IRAP, IVA, ritenute), la conformità e coerenza con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;
- incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo, anche mediante l'uso di circolari;
- qualora per gli adempimenti fiscali il consorzio si rivolga a consulenti esterni, la previsione nei contratti con i consulenti di apposita dichiarazione, con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte del Consorzio Busto Care, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte del consorzio in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Modello Organizzativo al fine di non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, con specifica clausola che regoli le conseguenze del loro mancato rispetto (es. clausole risolutive espresse o penali);
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- l'adozione di un trasparente, efficace ed efficiente sistema di archiviazione della documentazione contabile e fiscale, con meccanismi di controllo e monitoraggio del corretto trasferimento ad archivio remoto e/o distruzione della documentazione, non ammissibili prima del decorso dei termini di decadenza dell'accertamento fiscale;
- la gestione degli adempimenti contabili dovrà avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, dovrà essere adottata una procedura chiara e formalizzata che garantisca:
 - il pieno rispetto delle leggi, dei principi contabili e delle procedure amministrativo- contabili interne, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera, compiuta ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del consorzio;
 - la definizione di responsabilità, tempistiche, modalità di invio e di controllo delle informazioni da fornire all'Amministrazione per la formazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali, nonché la tracciabilità dei dati e delle informazioni fornite da parte delle funzioni coinvolte;
 - la tempestiva messa a disposizione dell'organo amministrativo della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, da parte del responsabile amministrativo, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
 - un'adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte dell'organo amministrativo;
 - la previsione di almeno una riunione tra la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza prima

- dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
- la previsione di regole sulla tenuta e conservazione del fascicolo di bilancio, dall'approvazione fino al deposito ed alla relativa archiviazione;
 - un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neoassunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che:
- garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione del fornitore, la separazione di ruoli nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione;
 - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorrerà prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
 - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
 - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
 - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;
- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarino a conoscenza dei principi etici e comportamentali contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnino al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- la gestione amministrativa del personale dovrà seguire procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che garantiscano:
- l'esistenza di un sistema di controllo della rilevazione delle presenze e delle omesse timbrature nonché verifica e formale autorizzazione di ferie, straordinari e permessi dei dipendenti;
 - la verifica delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni ed agli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali, nonché delle dichiarazioni da trasmettere agli enti di assistenza e previdenza;
 - l'esistenza di segregazione tra chi autorizza l'esecuzione di trasferte, chi verifica le note spese e chi ne autorizza il rimborso;
 - la formale autorizzazione all'esecuzione di trasferte e dei relativi anticipi;
 - la pre-definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione con formale autorizzazione, nel rispetto delle responsabilità in essere e dei

- suddetti limiti di importo;
- la verifica della coerenza tra le spese sostenute, le attività svolte e la documentazione di supporto e previsione di un monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie;
 - nella gestione delle operazioni straordinarie, incluse quelle che incidono sul capitale sociale o sul patrimonio netto, le procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative adottate dovranno garantire:
 - l'approvazione di ogni operazione da parte degli organi amministrativi delle società interessate dall'operazione straordinaria;
 - la definizione chiara di ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione di tali operazioni;
 - la predisposizione di idonea documentazione a supporto dell'operazione da parte della funzione proponente o competente in base al mansionario e alle procedure aziendali, nonché la stesura di una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e la convenienza strategica ed economica dell'operazione, con allegato ove richiesto il motivato parere sull'operazione, espresso dal Collegio Sindacale, se nominato;
 - l'analisi con supporto di consulenti esterni di eventuali profili elusivi ai fini fiscali delle operazioni straordinarie da porre in essere;
 - l'archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante, (ordine del giorno, convocazioni, delibere, verbali);
 - la gestione dei cespiti dovrà seguire procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative ed organizzative che prevedano:
 - la definizione di criteri e modalità per l'individuazione della sussistenza di presupposti strategici, economici e finanziari, nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespiti ad opera delle competenti funzioni aziendali;
 - la definizione di criteri e modalità per la valutazione tecnica ed economica del cespiti;
 - la definizione delle modalità di gestione delle attività periodiche di inventariazione dei cespiti per tipologia e localizzazione con indicazione dell'eventuale modalità di assegnazione (noleggio o altra forma contrattuale);
 - la definizione delle modalità circa (i) la corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili (ii) la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti (iii) la corretta dismissione ed eliminazione dei cespiti.

* * *

Con riferimento agli altri reati presupposto individuati nel D.Lgs. 231/2001, a seguito dell'attività di mappatura il Consorzio Busto Care ha valutato che non vi siano i presupposti affinché tali fattispecie siano ad esso ascrivibili.